

XCII SEDUTA

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1962

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Comunicazioni del Presidente	1885
Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):	
SASSU	1886
OOSTA, Assessore alle finanze	1887
DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	1888-1889
ATZENI LICIO	1889
CONGIU	1890
Mozione concernente le iniziative da assumere presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge sull'imposta cedolare di acconto (Discussione):	
PAZZAGLIA	1891
DE MAGISTRIS	1899

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

MARRAS, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, in ottemperanza al mandato conferitomi con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 29 novembre 1961, ho costituito la Commissione consiliare speciale per lo studio dei criteri di revisione delle circoscrizioni comunali, chiamando a farne parte gli onorevoli Abis, De Magistris, Ghilardi, Sassu,

Usai e Zaccagnini per il Gruppo democristiano; Congiu e Lay per il Gruppo comunista; Puddu per il Gruppo socialista; Puligheddu per il Gruppo sardista; Cottoni per il Gruppo misto.

Comunico anche che, in ottemperanza al mandato conferitomi con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 20 marzo 1962, ho costituito la Commissione consiliare speciale per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto, chiamando a farne parte gli onorevoli Bernard, Felice Contu, De Magistris, Pierina Falchi, Eledia Macis, Masia, Pisano e Stara per il Gruppo democristiano; Cardia, Pirastu e Girolamo Soggiu per il Gruppo comunista; Zucca per il Gruppo socialista; Piero Soggiu per il Gruppo sardista; Gavino Pinna e Pernis per il Gruppo misto.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di alcune interrogazioni.

Per prima viene svolta l'interpellanza Mereu - Sassu all'Assessore alle finanze, all'Assessore all'industria e commercio ed all'Assessore ai trasporti e turismo. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«per sapere se siano a conoscenza del gravissimo disagio in cui vengono a trovarsi gli

artigiani, i piccoli e medi commercianti, le associazioni cooperativistiche, gli alberghieri eccetera, per la mancanza di uffici periferici del Credito Industriale Sardo. Di conseguenza gli interessati devono affrontare svariati viaggi anche dall'estrema periferia dell'Isola, per recarsi all'unica sede del C.I.S. in Cagliari, per semplici informazioni e per la procedura e sistemazione delle pratiche inerenti; chiedono se non ritengano opportuno ed indispensabile aprire uffici periferici, onde agevolare gli interessati evitando loro dannose perdite di tempo e spese non indifferenti». (98)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu per illustrare questa interpellanza.

SASSU (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si sono costituite in Italia le Regioni per potere, ritengo, snellire il lavoro degli uffici statali e meglio soddisfare le esigenze del popolo. Esistono in Sardegna molti istituti bancari, che oltre ad avere delle sedi nei capoluoghi di provincia, dispongono anche di sedi distaccate zonali; il Banco di Sardegna, ad esempio, ha aperto in moltissimi centri le Casse comunali di credito agrario. Le sedi periferiche servono per venire incontro ai cittadini che non risiedono nei capoluoghi, per poterli agevolare ed evitare loro perdite di tempo e di denaro. Anche la Banca Popolare di Sassari, che è una delle più piccole in Sardegna, è presente in molti Comuni.

Non si può dire altrettanto, invece, del C.I.S., pur essendo un istituto benemerito per i Sardi, perchè concede mutui a lunga scadenza e a basso tasso di interesse.

Se in un primo tempo, quando il C.I.S. era ancora giovane, gli interessati potevano recarsi a Cagliari e sbrigare rapidamente le loro pratiche presso questo istituto, oggi la situazione è cambiata. I tempi avanzano e ad essi bisogna adeguarsi. Il Credito Industriale Sardo è oberato di molte pratiche che interessano gli industriali. Ma se costoro possono recarsi frequentemente a Cagliari senza preoccuparsi certo delle spese che questi viaggi comportano — tanto più che chiedono prestiti di milioni

e milioni — non può invece affrontare viaggi e spese il povero artigiano che risiede, per esempio, nelle frazioni di Padru, Loiri, Berchidda oppure nei Comuni di Palau, La Maddalena, Tempio o nei villaggi più sperduti della Provincia di Nuoro. Oltretutto non sempre si può usufruire di normali mezzi di linea per recarsi dalle frazioni alle stazioni di partenza ed il povero artigiano è spesso costretto a noleggiare un taxi. Quando poi raggiunge gli uffici del C.I.S., gli capita magari di venire a sapere che non ha ancora presentato un certo documento e che, perciò, la sua pratica rimarrà ferma per tre mesi, finchè si riunirà nuovamente la Commissione o il Comitato competente. Scoraggiato, l'artigiano, per ottenere qualche raccomandazione, si rivolge ad un consigliere regionale o agli esponenti del suo partito o al deputato che conosce. Ha ormai presentato tutti i documenti che gli sono stati richiesti, quando sorgono nuove complicazioni, manca una virgola, ha acquistato dalla tal ditta anzichè dalla tal altra e bisogna presentare una diversa fattura.

So bene che il C.I.S. per statuto non dipende dalla Regione, ma ho presentato l'interpellanza per pregare l'Assessore alle finanze, cui tanto sta a cuore la sorte del popolo sardo, di intervenire, appunto, per far modificare questo statuto. Molti dicono che non si può, ma io sostengo che lo statuto del C.I.S. è stato approntato dagli uomini e che pertanto dagli stessi uomini può essere modificato. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro ed è, dunque, doveroso aiutare chi ha voglia di lavorare, evitando di scoraggiarlo facendogli perdere tempo e soldi per ottenere le provvidenze stabilite dalle leggi.

Chiedo alla Giunta di intervenire presso chi di dovere per aprire, se non in ogni Comune, almeno in ogni capoluogo di provincia, uno sportello del C.I.S. Non vorrei che il C.I.S. si limitasse a mandare periodicamente un funzionario a Nuoro e a Sassari: è necessario che in questi centri apra uno sportello ed un ufficio stabile.

Questa richiesta non è dettata, credetemi, da spirito di campanile; la avanzo nell'inte-

resse della povera gente, che non può affrontare spese di viaggio, nè può abbandonare il proprio lavoro per recarsi frequentemente a Cagliari, nell'interesse di chi chiede piccoli prestiti, di poche centinaia di migliaia di lire e spesso è costretto, per via delle lungaggini burocratiche, a ricorrere al credito normale, sobbarcandosi al pagamento di interessi gravosi.

Se ciò accade, onorevole Assessore, si può ben dire che le provvidenze stabilite dalle leggi non sono più a favore dei piccoli, ma dei grossi, di coloro che chiedono centinaia di milioni e possono recarsi continuamente con la propria automobile a Cagliari. L'artigiano o il piccolo commerciante che devono chiedere 400.000 lire o mezzo milione, se devono andare incontro a spese di viaggio per recarsi spesso a Cagliari, a spese di pernottamento e alla perdita di giornate lavorative, come possono trarre vantaggio dai prestiti del C.I.S.? Questa domanda io faccio a lei, onorevole Assessore alle finanze.

Per i motivi che ho molto semplicemente esposto, prego il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti di intervenire a favore di chi ha tanto bisogno di un piccolo aiuto ed ha veramente voglia di lavorare.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Non posso che confermare la risposta già data dal Presidente Corrias, e cioè che il Credito Industriale Sardo ha disposto che un funzionario si rechi ogni primo mercoledì del mese a Nuoro, ed ogni primo giovedì e venerdì del mese a Sassari. Così si evita agli operatori economici residenti in zone lontane da Cagliari l'inconveniente che, giustamente, ha lamentato l'onorevole Sassu. Tuttavia, debbo dire che la richiesta dell'onorevole interpellante non può essere esaudita.

Non bisogna dimenticare che il Credito Industriale Sardo è sorto per motivi particolari. In Italia questo tipo di credito veniva un tempo esercitato dalle banche autorizzate al credito ordinario. Succedeva, però, che quando un cliente era, per così dire, in condizioni non trop-

po buone di salute, la banca otteneva per lui un'operazione agevolata dallo Stato e ne incamerava gli utili. Per evitare questo inconveniente lo Stato ha ritenuto giusto ed utile istituire, in Sardegna, in Sicilia ed in Italia meridionale, istituti speciali per il credito industriale. Bene, neppure in Sicilia e nel Meridione questi istituti, che hanno una fisionomia particolare, hanno aperto gli sportelli periferici che l'onorevole Sassu chiede. E ciò è perfettamente comprensibile dato che, in effetti, non si tratta di banche ordinarie. E' interesse di ogni banca aprire il maggior numero di agenzie, perchè a questo modo moltiplica la sua attività, agevola il deposito dei risparmi ed il credito, per il quale fa pagare interessi che, talvolta, sono anche piuttosto pesanti, per non dir di peggio. Il C.I.S., invece, persegue scopi differenti e può fare soltanto determinate operazioni a determinate condizioni poste dalla legge. Non può, pertanto, avere in ogni Comune un funzionario per istruire la pratica per l'acquisto di un frigorifero o di una macchina da cucire.

L'onorevole Sassu chiede almeno degli uffici provinciali, ma la legge istitutiva del C.I.S. lo vieta. Per soddisfare la richiesta dell'onorevole Sassu, in effetti, occorrerebbero tre istituti di credito industriale, uno per ogni capoluogo di provincia, dotati dei funzionari necessari per l'istruzione delle più diverse pratiche. (Non si può dire, infatti, che le pratiche interessanti Sassari riguardino soltanto l'artigianato e quelle interessanti Nuoro soltanto l'industria). Ciò comporterebbe un'ingiusta spesa a carico dello Stato e, in definitiva, del cliente, che dovrebbe rinunciare ad una parte dei suoi vantaggi per pagare i funzionari.

Ci siamo, comunque, interessati del problema sollevato dall'onorevole Sassu. Proprio in seguito alla sua interpellanza è stato disposto che un funzionario esperto di tutte le pratiche si rechi sistematicamente, a giorni fissi, nelle Province di Sassari e Nuoro. Così non è più necessario che si venga fino a Cagliari per controllare se una pratica è in regola, se manca o no un documento o una virgola. E' chiaro, però, che noi non potremo insistere per ottenere

IV LEGISLATURA

XCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1962

di più. Dico onestamente che non me la sento. Anche se volessimo insistere, troveremmo l'ostacolo della legge istitutiva del C.I.S., che è legge nazionale. Piuttosto sono d'accordo con l'onorevole Sassu per insistere affinché il C.I.S. intensifichi l'iniziativa già presa di mandare in periferia dei funzionari.

La mia risposta non soddisferà gli interpellanti, ma ritengo doveroso affermare che di più non è possibile ottenere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu per dichiarare se è soddisfatto.

SASSU (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore per essersi occupato del problema da me segnalato. Egli mi deve scusare, però, se non mi posso dichiarare soddisfatto. La legge istitutiva del C.I.S. può essere modificata e la Giunta regionale deve tentare di ottenere la modifica da me proposta.

Non voglio attaccare il C.I.S.; sarei pazzo ad attaccarlo. E' stato creato per la Sardegna e va bene, ma ritengo, onorevole Costa, che si possa riuscire ad ottenere l'apertura di altri uffici. L'uomo sta per raggiungere la luna, si fa ormai il giro del mondo in pochi minuti, e non è possibile che la Giunta non possa arrivare a far modificare una legge.

Il tasso di interesse dei mutui del C.I.S. è del tre e mezzo per cento, e per sostenere le spese per il funzionamento di nuovi uffici, si potrebbe portare anche al quattro od al cinque per cento. Gli artigiani ed i piccoli commercianti ne trarrebbero sempre un vantaggio. Non si può costringere per 300.000 lire di mutuo un artigiano di Palau o di Padru o di Loiri o di Berchideddu o di Olbia a recarsi a Cagliari per l'atto notarile, così come oggi avviene.

Onorevole Assessore, non sono io a dichiararmi insoddisfatto, ma tutti coloro che devono sopportare la situazione che ho esposto.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Congiu - Atzeni Licio all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

«per conoscere a quale punto è giunta la questione relativa al trasferimento delle cento famiglie della frazione di Villarios, Comune di Giba, il cui abitato è seriamente minacciato nella sua stabilità dalle infiltrazioni di acqua dovute alla costruzione della diga di Montepranu e la cui popolazione si appresta a trascorrere un nuovo periodo invernale sotto la minaccia del crollo delle abitazioni». (152)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Il problema prospettato nella interrogazione ha formato oggetto della più attenta considerazione da parte degli organi regionali sin da quando si era palesata la necessità di un trasferimento dell'abitato di Villarios. Ed a tal fine, proprio su sollecitazione degli organi regionali, è stata costituita una commissione per la scelta dell'area da destinare ai nuovi insediamenti. Della commissione fanno parte rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dello Ispettorato compartimentale agrario, del medico provinciale, del Genio civile, del Consorzio di bonifica, del Sindaco di Giba, dell'Assessorato regionale, dell'agricoltura e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. La Commissione ha portato a termine l'incarico che le era stato conferito e, in base alle indicazioni che essa ha fornito, la Giunta regionale ha deciso la scelta dell'area nel marzo del 1962. I problemi che restavano e che restano tuttora da risolvere per la ricostruzione dell'abitato sono stati presi in considerazione dall'Assessorato dei lavori pubblici insieme con l'Assessorato della agricoltura, soprattutto in relazione ai possibili finanziamenti e alla progettazione delle opere.

In data 13 luglio 1962, l'Amministrazione regionale provocava presso il Provveditorato alle opere pubbliche in Sardegna una riunione che portava alle seguenti conclusioni in ordine ai finanziamenti. Con i fondi del Piano verde assegnati per le opere di bonifica si procederà alla ricostruzione dell'abitato per il 50 per cento della spesa necessaria. Per il rimanente 50

per cento si farà fronte con i contributi della Cassa per il Mezzogiorno, integrati da un intervento dell'Amministrazione regionale, che si concretterà nel cinque per cento della spesa.

Per quanto riguarda la esecuzione delle opere pubbliche si è deciso, per la rete idrica e fognaria, che l'Amministrazione regionale si assuma, così come ha già fatto per Palmas, l'onere della quota a carico dei Comuni, onde utilizzare le provvidenze previste dalla legge Tupini. L'Amministrazione regionale, inoltre, provvederà a sue spese alla costruzione delle restanti opere pubbliche occorrenti alla completa funzionalità della nuova borgata, così come è stato fatto per Palmas, in base alla stessa legge. Il Ministero dei lavori pubblici ha attualmente disponibili per le opere da eseguirsi a cura del Provveditorato alle opere pubbliche nell'esercizio 1961-'62, 30 milioni per un primo lotto della rete idrica e 25 milioni per un primo lotto della rete fognaria. Per il completamento di queste opere, il Provveditorato alle opere pubbliche ha incluso nel programma 1962-'63 una ulteriore spesa di 45 milioni per la rete idrica e di 40 milioni per la rete fognaria. Per quanto riguarda la progettazione, l'Assessorato dell'agricoltura ha dato incarico al Consorzio di bonifica del Basso Sulcis di presentare, entro il corrente mese di ottobre, il Piano generale per la ricostruzione dell'abitato di Villarios.

Per quanto ha attinenza alla costruzione di qualche altro edificio di interesse pubblico, come la chiesa parrocchiale, si provvederà con la stessa legge con la quale si è già intervenuti per l'abitato di Palmas.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni per dichiarare se è soddisfatto.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Prendo atto delle notizie fornite dall'onorevole Assessore ai lavori pubblici, notizie che effettivamente fugano un po' le preoccupazioni della popolazione di Villarios, che da molti anni attendeva si venisse incontro alle sue esigenze. Purtroppo, però, il tempo continua a passare, e bisognerebbe effettivamente riuscire a fare in modo che le de-

cisioni adottate vengano tradotte in fatti concreti nel più breve tempo possibile. Bisogna pur ricordare che ad ogni inverno, quando lo affioramento delle acque diventa più preoccupante, la popolazione di Villarios va incontro a notevoli disagi.

Nel prendere atto delle dichiarazioni fornite dall'onorevole Assessore, vorrei ancora pregarlo di tenere particolarmente presente la situazione di Villarios, per far sì che, non appena pronta la progettazione, che dovrebbe essere conclusa entro questo mese, si proceda all'appalto, dei lavori e si inizi immediatamente la costruzione del nuovo villaggio.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Congiu all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per conoscere i motivi per cui l'E.S.A.F. non abbia provveduto ad assumere la gestione dell'acquedotto di Gonnese; ciò al fine di smentire la voce pubblica che afferma essere tale mancato adempimento in conseguenza della gestione particolarmente onerosa». (366)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. L'interrogazione alla quale debbo rispondere, pur essendo limitata nell'oggetto, potrebbe darmi lo spunto per un discorso più generale e nello stesso tempo più dettagliato sulla attività svolta dall'Ente Sardo Acquedotti e Fognature in materia di gestione di complessi di acquedotti e di fognature. Poichè, però, tale discorso conto di poter fare quanto prima nel corso della discussione di un disegno di legge che modifica lo statuto di quell'Ente — disegno di legge che ho già presentato alla Giunta regionale — per il momento mi limiterò a dare all'onorevole interrogante una risposta estremamente breve nella speranza che sia da lui accolta con soddisfazione.

L'E.S.A.F. ha già assunto, dal primo luglio

di quest'anno, la gestione dell'acquedotto di Gonnese. In effetti, di fronte alla richiesta presentata da quel Comune, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature aveva manifestato forti perplessità, soprattutto perchè non erano state ancora date dall'Amministrazione regionale precise disposizioni in ordine all'atteggiamento da seguire in situazioni «pesanti» come quella della gestione dell'acquedotto di Gonnese. Assumere la gestione di quell'acquedotto, significava per l'E.S.A.F. accollarsi un onere passivo di circa sei milioni (necessari per impianti, collocamento di contatori e mano d'opera) e un onere di gestione fisso di circa tre milioni di lire l'anno. La gestione, ripeto, comunque è stata assunta a seguito di precise direttive impartite dall'Assessore ai lavori pubblici.

Sono stati già collocati 600 contatori, sono stati assunti due fontanieri, uno per il servizio acquedotto ed uno per il servizio elettropompa. E' stata fornita una nuova elettropompa per sostituire la vecchia, già logorata dal tempo e dall'uso. Sono anche in corso le opere generiche di riattamento dell'acquedotto. Mi auguro che la popolazione e l'amministrazione di Gonnese possano rimanere soddisfatte della gestione E.S.A.F. del loro acquedotto e delle loro fognature.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per dichiarare se è soddisfatto.

CONGIU (P.C.I.). Nel prendere atto delle informazioni che l'onorevole Assessore ha voluto fornire, mi permetto di riservare anch'io alla questione dell'attività dell'E.S.A.F. un discorso più lungo nel corso di una discussione più generale. Penso, tuttavia, che le dichiarazioni dell'onorevole Assessore lascino adito ad alcune preoccupazioni, peraltro confermate da fatti di cui abbiamo avuto diretta esperienza. Intendo riferirmi all'affermazione secondo cui l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, nel decidere di rilevare le gestioni comunali, dovrebbe tener conto delle situazioni onerose o delle gestioni passive come elementi decisivi. L'affermazione dell'Assessore secondo cui il passaggio dell'acquedotto di Gonnese all'E.S.A.F. sarebbe avve-

nuto nonostante l'onerosità di gestione conferma la tendenza di questo Ente a non prendere in gestione acquedotti particolarmente onerosi.

L'anno scorso, il Comune di Iglesias aveva offerto il proprio acquedotto in gestione all'E.S.A.F. Tale offerta voleva essere una sfida alla capacità dell'Ente di amministrare un acquedotto di una certa ampiezza. L'offerta, però, non è stata accolta: ed a giustificare il diniego è stato portato esattamente l'argomento che ella, onorevole Assessore, ha allegato poco fa: l'onerosità della gestione. Ma se l'E.S.A.F. conduce la propria attività preoccupandosi di tenere sempre in pareggio il suo bilancio, credo che la sua funzione risulti, in pratica, notevolmente condizionata.

Discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di una mozione sulle iniziative da assumere presso il Governo e presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge sull'imposta cedolare di acconto. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Pazzaglia - Pinna Gavino - Bagedda - Lonzu:

«Visto il disegno di legge relativo all'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e contenente modificazioni alla disciplina della nominatività dei titoli azionari; preso atto delle dichiarazioni di membri del Governo in ordine all'imposta cedolare ed in particolare delle dichiarazioni al Parlamento da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica secondo le quali la funzione di detta imposta è quella di rendere effettiva la nominatività azionaria; considerato che tali decisioni del Governo hanno già creato difficoltà nel reperimento, in Sardegna, dei mezzi necessari per le iniziative industriali sarde legate alla facoltà di emettere azioni al portatore concessa dalla legge regionale 12 aprile 1957, numero 10, e che l'adozione delle misure fiscali annunziate comporta, di fatto, che della predetta legge regionale, la cui importanza ai

IV LEGISLATURA

XCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1962

fini dello sviluppo industriale è rivelata dalle considerevoli quantità di autorizzazioni finora concesse all'emissione di azioni al portatore, beneficeranno soltanto i grossi azionisti, rimanendone praticamente esclusi tutti i piccoli risparmiatori quali sono tutti Sardi; ritenuto altresì che la decisione governativa su una materia che, per la esistenza di una legge regionale derogante alla regola della nominatività dei titoli azionari e per il contenuto, quanto meno parzialmente abrogativo, che la stessa decisione governativa ha rispetto alla citata legge regionale, è di particolare interesse della Regione, e doveva essere adottata in seduta del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Giunta regionale; poichè, in ogni caso, a sensi dell'art. 51 dello Statuto sardo la Giunta regionale ha facoltà di chiedere al Governo la sospensione dell'applicazione di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria che risulti manifestamente dannoso all'Isola, e pertanto, di fronte alla presentazione del disegno di legge appare quanto mai necessario che la Giunta dichiari subito di volersi avvalere della detta facoltà; ritenuto, infine, che sia per la invasione della competenza costituzionale riservata alla Regione che verrebbe operata con l'approvazione del più volte citato disegno di legge, sia perchè esso reintroduce il principio del *solve et repete* che la Corte Costituzionale ha già dichiarato incostituzionale, non potranno non essere, in caso di approvazione, promossi giudizi nanti la Corte Costituzionale; impegna la Giunta a svolgere una immediata e decisa azione presso il Governo al fine della tutela degli interessi della Regione sulla materia dell'imposta cedolare e al fine di manifestare una protesta per la mancata convocazione del Presidente della Giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri, annunciando che, in caso di approvazione del disegno di legge essa si varrà delle facoltà riconosciutele dallo Statuto regionale d'anzì richiamato, a tutela dei rilevanti interessi dell'Isola in relazione alle esigenze di sviluppo economico con cui è legato anche lo sviluppo sociale; fa voti al Parlamento perchè il disegno di legge venga adeguato alla esigenza di tutela dei piccoli rispar-

miatori cui sommamente ed esclusivamente nuoce la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società e perchè venga in ogni caso respinto lo articolo 10 del disegno di legge medesimo prevedente l'applicazione dell'imposta cedolare — senza diritto a rimborso — per i titoli al portatore, fermi restando gli obblighi di cui alle vigenti leggi sull'imposta complementare, per i titolari dei redditi azionari».

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia, in qualità di firmatario, ha facoltà di illustrare questa mozione.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, incaricandomi di svolgere questo intervento sulle iniziative da assumere presso il Governo e presso il Parlamento a tutela degli interessi dell'Isola e dei piccoli risparmiatori in relazione al disegno di legge numero 2089 presentato dal Governo al Senato della Repubblica ed avente per argomento la istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, il Movimento Sociale Italiano, alla cui iniziativa si deve questo dibattito, mi ha sostanzialmente conferito il mandato di porre alla attenzione del Consiglio regionale i rischi che alla economia isolana — che ha trovato nelle iniziative private, proprio in questi ultimi tempi, le prime prospettive del suo sviluppo — possono derivare dalla volontà del Governo, sotto la pressione di forze politiche che lo sostengono, di applicare la imposta cedolare di acconto; mi ha conferito altresì il mandato di trattare gli aspetti giuridico-costituzionali di una eventuale decisione del Parlamento favorevole alla iniziativa legislativa del Governo.

L'occasione di questo dibattito potrebbe anche essere utile per svolgere considerazioni sulla politica economica del Governo, in quanto il disegno di legge oggetto del nostro esame è da considerare nel quadro di quella politica governativa. Ma credo che, invece, nulla tolga alle nostre riserve, alle nostre critiche sulla politica del Governo il limitarsi, in questo intervento che necessariamente dovrà essere breve,

a svolgere le nostre osservazioni sui riflessi del disegno di legge sulla economia sarda e, in particolare, della applicazione della imposta cedolare di acconto sulle azioni anonime.

Anche se abbiamo rilevato dalle dichiarazioni del Presidente della Giunta, fatte nel corso della seduta dell'11 luglio ultimo scorso in seguito ad una mia sollecitazione per la discussione di questa mozione, che si potrebbe concordare con la Giunta stessa, alla conclusione di questo dibattito, l'azione da svolgere per la difesa dell'anonimato azionario, penso sia necessario che questo mio intervento offra la documentazione valida a dimostrare al Consiglio che la nostra iniziativa tende a soddisfare esigenze fondamentali, di carattere economico, della collettività sarda e dei piccoli risparmiatori sardi.

Senza fare la storia dell'anonimato e della nominatività dei titoli, credo doveroso richiamare alla memoria dei consiglieri, all'attenzione del Consiglio la legislazione più recente circa l'anonimato e la nominatività dei titoli. Il nostro Codice Civile non prevede che le azioni debbano essere esclusivamente nominative o esclusivamente anonime; consente la nominatività e l'anonimato. Con decreto del 25 ottobre 1941, numero 1148, convertito poi nella legge 9 febbraio 1942, numero 96, fu disposto che le azioni delle società aventi sede in Italia dovessero essere nominative; successivamente furono emanate norme interpretative e integrative con regio decreto 29 marzo 1942, che nell'articolo 43 contiene — teniamolo presente per gli aspetti economici che prospettiamo — alcune disposizioni di carattere tributario al fine di evitare che la trasformazione delle azioni anonime in azioni nominative possa determinare la fuga di capitale investito in titoli azionari verso altri investimenti. Tale regime giuridico è rimasto sostanzialmente immutato ed è tuttora vigente.

E' stato modificato soltanto in alcune parti d'Italia; è stato modificato in Sardegna con la legge regionale numero 10 del 12 aprile 1957. (In Sicilia era stato modificato prima che in Sardegna).

Ho voluto riguardare gli atti consiliari relativi al dibattito sulla proposta di legge, che poi è stata, con emendamenti, trasformata nel-

la legge numero 10, dibattito avvenuto nel corso della seconda legislatura di questo Consiglio, ed ho potuto rilevare che nessun Gruppo tenne un atteggiamento decisamente contrario a quella proposta; al massimo vi furono riserve e furono svolte considerazioni di carattere politico su quelli che si riteneva dovessero essere gli strumenti più idonei per uno sviluppo economico e sociale della Sardegna. In sede di dichiarazioni di voto i Gruppi o si dissero favorevoli o manifestarono di volersi astenere dalla votazione finale affermando, comunque, che ritenevano sarebbe venuto alla Sardegna qualche beneficio dall'anonimato azionario. Direi che tutti i discorsi rivelarono la preoccupazione di non impedire il realizzarsi di una situazione di particolare favore, diciamo così, che si sarebbe potuta verificare in Sardegna attraverso l'istituzione dell'anonimato azionario; e ciò nell'interesse dello sviluppo economico. Anche i consiglieri del Movimento Sociale Italiano ebbero allora delle perplessità sugli aspetti economici e sociali di quella proposta di legge, pur essendo convinti — risulta chiaramente dalle dichiarazioni — che essa una volta divenuta legge, avrebbe portato dei benefici.

I dati che io ho potuto ricavare sugli effetti di questa legge sono confortanti. Le industrie e le altre iniziative per le quali si è fatto luogo alla costituzione di società azionarie anonime hanno dato luogo, alla metà del 1962, a raccolte di capitale di oltre 28 miliardi...

ZUCCA (P.S.I.). Quante erano allora?

PAZZAGLIA (M.S.I.). Prima della legge le azioni anonime non esistevano. Gli investimenti hanno superato di gran lunga la cifra predetta.

ZUCCA (P.S.I.). No; vorrei sapere quante erano, allora, in Sardegna le società per azioni.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Potremmo controllare i dati sulle società per azioni. Se lei vorrà controllare i dati in mio possesso circa la costituzione di nuove società e la nascita di nuove

iniziative, rileverà appunto che sono stati raccolti capitali per oltre 28 miliardi. Ora, direi che, anche guardando i nomi di esse società e le iniziative per le quali sono sorte — perchè, come è noto, l'autorizzazione all'emissione di azioni anonime può essere data soltanto in relazione ad una concreta iniziativa — si possa convenire su alcuni risultati positivi della legge regionale 10. Mentre è iniziato questo processo, che a me pare debba essere considerato un processo evolutivo della economia sarda, la presentazione al Parlamento del disegno di legge numero 2089, avente per oggetto la istituzione di una imposta cedolare, rischia senz'altro di provocare l'inizio di un processo involutivo nel campo delle iniziative private interessanti lo sviluppo economico.

La nostra mozione parte da queste premesse per sollecitare l'iniziativa della Giunta e l'assunzione dei precisi atteggiamenti da parte del Consiglio in due direzioni, e prospetta una tesi in via principale ed un'altra in via subordinata. La nostra proposta principale tende ad ottenere che la parte del disegno di legge governativo che riguarda specificatamente l'imposta cedolare non venga approvata dal Parlamento; in via subordinata, chiediamo che il Consiglio (attraverso la espressione di un voto che impegni l'esecutivo regionale) e la Giunta regionale (con la sua iniziativa politica) svolgano una azione diretta quanto meno ad impedire che del disegno di legge venga approvato l'articolo 10, il quale prevede, appunto, la istituzione dell'imposta cedolare di acconto anche per le azioni anonime al portatore e stabilisce altresì, come il Consiglio sa, che non si faccia luogo a rimborso o conguaglio a favore del contribuente.

Perchè ci preoccupiamo degli effetti di questo disegno di legge? Credo che, ad esaminare attentamente questo provvedimento, tutti potrebbero riconoscere che le nostre preoccupazioni sono giustificate. Che cosa dice all'articolo 1 il disegno di legge? Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni, in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limi-

tata sono soggetti, all'atto del pagamento, alla ritenuta nella misura del 15 per cento. Si parla non solo delle società per azioni, ma persino delle società cooperative a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata, che per la legge civile vigente possono essere costituite con appena 50.000 lire di capitale. Cioè, si prospetta di sottoporre a trattenuta del 15 per cento gli utili di società che hanno 50.000 lire o comunque somme modestissime di capitale!

Prima di esaminare gli altri articoli del disegno di legge, in particolare quelli che stabiliscono le modalità del rimborso, dobbiamo, a mio avviso, fermare l'attenzione sulla aliquota dell'imposta complementare, per chiarire anzitutto se il 15 per cento rappresenti una modesta o un'alta aliquota. Ho voluto riguardare, per l'esame della questione, il testo unico delle imposte dirette e la tabella allegata, che fissa la aliquota dell'imposta complementare progressiva, ed ho rilevato che la aliquota del 15 per cento viene applicata soltanto per redditi imponibili da lire 38 milioni e mezzo a lire 38 milioni e 700.000 lire. Tale tabella stabilisce che, per un reddito imponibile di un milione, la aliquota da applicare è del 3,17 per cento. Ciò posto, occorre esaminare subito l'articolo 3 del disegno di legge numero 2089, che ha subito, nel tempo trascorso fra le decisioni del Governo e la presentazione al Parlamento, una piccola modifica. (Si badi che la nostra mozione è stata presentata prima che il Governo presentasse il disegno di legge al Senato della Repubblica; e tra la decisione di presentarlo e la materiale presentazione è passato parecchio tempo).

L'articolo 3 stabilisce, praticamente, che questa ritenuta del 15 per cento viene considerata un acconto sulla imposta complementare e stabilisce, nell'ultimo comma, attraverso un richiamo agli articoli 172, 177 e 199 *bis* del testo unico sulle leggi delle imposte dirette, le modalità con le quali deve essere effettuato il rimborso delle somme eventualmente pagate in più. Debbo aggiungere, a questo punto, che il richiamo all'articolo 172 del testo unico delle leggi delle imposte dirette farebbe pensare al-

la possibilità di un rimborso per iniziativa dell'Intendenza di Finanza, una volta accertato che sono state ritenute o versate in tesoreria somme maggiori di quelle dovute. Ma poichè l'articolo 172 è legato logicamente al precedente articolo 171, per stabilire quali sono le modalità previste dal disegno di legge numero 2089 in ordine al rimborso delle somme versate in più da parte del contribuente, dobbiamo tener conto anche delle precise disposizioni dell'articolo 171, che riconoscono al contribuente stesso il diritto a ricorrere all'Intendente di Finanza entro sei mesi dalla data in cui ha effettuato il pagamento e stabiliscono che, se l'Intendente di Finanza non ritiene di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria per le decisioni conseguenti. Siamo proprio nel caso del vero e proprio contenzioso tributario. Il richiamo, quindi, all'articolo 172 a nostro avviso pone in essere tutta una serie di conseguenze, che esamineremo...

ZUCCA (P.S.I.). In questo caso sarebbe stato richiamato soltanto il 171.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Esaminando il testo unico, rileviamo che l'articolo 171 non dispone in caso di accoglimento della richiesta del contribuente; è il 172 che dispone per il caso di accoglimento della richiesta del contribuente, ma la richiesta, ciò pare perlomeno dalla scarsa chiarezza della legge, deve essere presentata.

L'articolo 1 e l'articolo 3 del disegno governativo ci interessano per aver subito un quadro generale dei problemi prospettati. In seguito ci interesseremo, in particolare per quanto riguarda la Sardegna, dell'articolo 10, il quale prescrive che le disposizioni degli articoli 1 e 2, cioè le disposizioni in ordine alla ritenuta del 15 per cento e quella relativa al controllo di questa ritenuta, si applicano anche per le azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale. «Le ritenute [aggiunge l'articolo 10 nel secondo comma] operate sugli utili distribuiti sulle azioni di cui al precedente comma non sono dedotte dall'ammontare dell'imposta complementare, nè dall'imposta sulle società».

Quali sarebbero le conseguenze di questo disegno di legge, se domani dovesse essere approvato? Che il piccolo risparmiatore, che ha investito in azioni nominative, pagherà l'imposta attraverso la trattenuta del 15 per cento e dopo averla pagata potrà essere rimborsato. Parlando di piccoli risparmiatori, ci riferiamo a persone che abbiano un reddito imponibile notevolmente inferiore a 38 milioni e 700.000 lire, sul quale si applica la aliquota del 15 per cento di imposta complementare progressiva...

ZUCCA (P.S.I.). Il 15 per cento si applica sull'utile, mica sul reddito.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Forse che l'utile non è un reddito? Che diritto deriva all'azionista dalle azioni se non la sua partecipazione agli utili? E' soltanto sul reddito delle azioni che viene dedotto il 15 per cento.

ZUCCA (P.S.I.). Se così fosse, la legge non avrebbe alcun senso.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Zucca, evidentemente a lei sfugge il contenuto della legge, se fa osservazioni di questo genere. L'azionista, da quando esiste la società per azioni, ha diritto ad una partecipazione agli utili. Il disegno di legge governativo afferma che gli utili, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, cioè distribuiti agli azionisti, sono soggetti alla trattenuta del 15 per cento. Di conseguenza l'azionista incassa soltanto l'85 per cento di questi utili perchè il 15 per cento gli viene trattenuto. E poichè gli utili sono un reddito...

ZUCCA (P.S.I.). L'utile non è il reddito.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non è il solo reddito, ma è reddito. Vado dicendo proprio questo: che gli utili sono una delle voci del reddito, ma possono essere anche l'unica voce. Tra l'altro, io mi riferisco ad aliquote per redditi imponibili inferiori a 38 milioni e 700.000 lire.

ZUCCA (P.S.I.). Aliquote sul reddito.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Lei, evidentemente, onorevole Zucca, non vuole capire. Poichè mi riferisco a redditi imponibili inferiori a 38 milioni e 700.000 lire, evidentemente mi occupo del reddito dei singoli individui, di cui una parte può essere determinata dagli utili di una società per azioni. Il mio discorso è preciso, onorevole Zucca. Le conseguenze del provvedimento governativo per il piccolo risparmiatore, cioè per chi sicuramente, pur sommando il reddito delle azioni con il reddito di altre fonti, non ha i 38 milioni e 700.000 lire di reddito imponibile, sono queste: che egli paga l'imposta per poi, dopo, dover quasi certamente ricorrere per ottenere la restituzione delle somme pagate in più. Questa è la verità! Non è chiara, a mio avviso, la interpretazione degli articoli 171 e 172 del testo unico sulle imposte dirette; comunque, soltanto dopo aver pagato — questo è certo — il contribuente può essere rimborsato. E, d'altra parte, sappiamo bene quali sono le procedure che in materia fiscale, in Italia, vigono per il rimborso. Il collega Peralda, che appartiene allo stesso Gruppo dell'onorevole Zucca, quando io parlavo di procedura (poichè è avvocato e sa molto bene come vanno le cose, sa quali lungaggini e quali difficoltà si incontrino per ottenere i rimborsi) assentiva.

A questo punto, ci dobbiamo domandare: la norma interessa i Sardi e li interessa in modo particolare? A mio avviso, li interessa in modo particolare, anche se interessa, ovviamente, tutti gli Italiani. In effetti, i risparmiatori sardi, lo sappiamo, per le condizioni economiche e sociali dell'Isola, nella totalità, potrei dire, o almeno per il 95 per cento, sono piccoli risparmiatori. Non vi sono grandi capitali, grandi investimenti sardi. Dirò di più: il disegno di legge governativo interessa particolarmente i Sardi anche sotto un profilo, chiamiamolo così, psicologico. Il Sardo ha usato per molto tempo conservare i soldi in modo strano; soltanto da un po' di tempo invece comincia ad interessarsi anche di investimenti.

ZUCCA (P.S.I.). Tutto effetto della fame!

PAZZAGLIA (M.S.I.). No, onorevole Zucca;

questa è soltanto una delle affermazioni demagogiche che lei solitamente fa! Affermo che oggi si comincia a profilare la vittoria su una certa diffidenza dei Sardi verso gli uffici pubblici e in particolare verso il sistema, diciamo così, molto pesante e burocratico delle imposte. La introduzione di questa norma può costituire un passo indietro in questa battaglia contro la diffidenza.

Ma vi è soprattutto una norma di carattere costituzionale che da noi deve essere tenuta presente. Tutti i colleghi conoscono molto bene le decisioni della Corte Costituzionale in tema di *solve et repete*; bene, io vorrei, però, che riflettessero sul fatto che quando si prevede il pagamento dell'imposta e poi si dice che per ottenere la restituzione il contribuente deve regolarsi nei modi di cui all'articolo 172 e, conseguentemente, all'articolo 171 del testo unico sulla finanza locale, è difficile dire che si resta al di fuori del principio del *solve et repete*. Dirò di più: in buona sostanza, in questo caso la reintroduzione del *solve et repete* sarebbe aggravata dal fatto che in pratica si applicherebbe soltanto nei confronti dei piccoli risparmiatori, perchè i grossi dovrebbero pagare imposte complementari sulla base di un'aliquota superiore al 15 per cento e, quindi, dovrebbero essere tenuti ad integrare la ritenuta con altri versamenti all'erario senza diritto ad alcun rimborso.

Veniamo ora a trattare le disposizioni interessanti particolarmente la Sardegna, cioè lo articolo 10 del disegno di legge governativo. Mi pare, dall'esame di questo articolo, che le violazioni costituzionali si facciano più pesanti. Anzitutto mi pare di scorgere un vizio nell'*iter*. Secondo l'articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna, infatti, il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando in esse si trattano questioni che interessano particolarmente la Sardegna. Evidentemente il disegno di legge nel suo complesso non interessa «particolarmente» la Sardegna. Ma l'articolo 10 sì. Nè si può dire che, non interessando particolarmente la Sardegna l'altra parte del disegno di legge, il Presidente della Giunta non dovesse essere chia-

mato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si è discusso quel provvedimento. L'articolo 47 dello Statuto sardo, del resto, non parla di disegni di legge, ma di «questioni che interessano particolarmente la Sardegna». Non vi è dubbio, e credo che tutto il Consiglio possa e debba consentire, che la questione della introduzione di una nuova imposta soltanto per la Sardegna — la imposta cedolare sugli utili dei titoli azionari non nominativi — avrebbe dovuto comportare la chiamata del Presidente della Giunta regionale ad esprimere un suo giudizio al Consiglio dei Ministri.

E' forse una questione di prestigio che noi solleviamo a difesa del Presidente della Giunta? Per la questione di prestigio, interverrà, semmai, lo stesso Presidente o chi sostiene la Giunta. Noi solleviamo la questione perchè vogliamo che il Parlamento, nell'esaminare la legge, abbia anche questo elemento per valutare l'azione del Governo. Noi solleviamo la questione perchè si sappia che il disegno di legge, e ci basiamo sulle dichiarazioni fatte dallo stesso Presidente l'11 di luglio scorso, avrebbe trovato nel Consiglio dei Ministri una opposizione della Regione all'approvazione dell'articolo 10. E credo che forse proprio in questa prevista opposizione sia da ricercare il motivo per cui il Presidente della Giunta regionale non è stato chiamato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri.

Ma vi è anche un'altra violazione! La violazione dell'articolo 53 della Costituzione della Repubblica, il quale dispone che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. L'unica differenziazione ammessa dalla legge costituzionale è quella della diversa capacità contributiva. L'articolo 10 invece introduce una diversa aliquota di imposta sulla complementare e sulle società a parità di reddito, in quanto il titolare di una azione al portatore con un reddito modesto ed anche non soggetto a complementare (faccio anche il caso limite per arrivare al giudizio sulla norma) è tenuto a pagare una imposta complementare del 15 per cento, cioè sulla base di una aliquota diversa da quella che dovrebbe pagare nel caso in cui il suo reddito fosse costituito da altre voci.

PERALDA (P.S.I.). C'è il controllo finale.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non è questo il modo di ragionare sulla Costituzione. Se lei svolge considerazioni di carattere costituzionale su tali basi, io debbo rifiutare il contraddittorio con lei! L'articolo 10 del disegno di legge numero 2089 — ripeto — introduce una diversa aliquota di imposta complementare e di imposta di società. Questa è la verità, questo è il contenuto effettivo dell'articolo 10! Da ciò derivano due conseguenze: una di carattere costituzionale, che è quella della illegittimità dell'articolo 10... (*interruzione del consigliere Zucca*). Onorevole Zucca, io non ho... la cultura giuridica che ha lei per poter dire delle cose più serie; mi consenta di esprimermi nel modo consentitomi dalla mia modesta preparazione.

ZUCCA (P.S.I.). Non ha capito la legge, se parla di nuova imposta.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Ma lasci correre! Ho parlato anche di nuova aliquota; lei è troppo agitato per poter seguire un intervento! Mi pare che la questione sia molto chiara per tutti, e mi dispiace se non lo è per lei.

Dicevo che da ciò derivano due conseguenze. Anzitutto, la illegittimità dell'articolo 10 in relazione alla disposizione dell'articolo 53 della Costituzione, ed in secondo luogo il carattere praticamente, sostanzialmente abrogativo dello articolo 10 più volte richiamato riguardo alla legge regionale che istituisce le azioni anonime. Infatti, se un risparmiatore non intende essere assoggettato alla diversa aliquota, che attraverso l'articolo 10 viene introdotta sia per la complementare che per l'imposta sulle società, deve rinunciare al diritto che la legge regionale gli concede di possedere azioni al portatore e di costituire società anonime.

Giunti a questo punto, fatte queste valutazioni, possiamo tornare alle considerazioni di carattere economico-politico che nascono dall'esame dell'articolo 10. Chi subirà negativamente gli effetti dell'articolo 10: il piccolo o il grande risparmiatore? Io penso che le considerazioni fatte dovrebbero essere già suffi-

cienti per eliminare la possibilità dei soliti richiami degli avversari alla lotta contro determinati grossi complessi, i cosiddetti monopoli. Ritorno alle disposizioni in tema di imposta complementare, per rilevare ancora che per il grosso risparmiatore, che ha un reddito imponibile elevato, l'articolo 10 del disegno di legge governativo non determina preoccupazioni, in quanto, invece che pagare una aliquota superiore al 15 per cento, se la cava pagando, appunto, il 15. Chi ne risulta danneggiato? Chi ha un reddito basso; e più lontano è il reddito dalle somme per le quali si applica una imposta complementare del 15 per cento, maggiore è il danno che il titolare di azioni anonime subisce. E subiscono questo danno anche le società anonime sarde, le quali vedono sostanzialmente differenziata da quella delle società per azioni nominative anche l'aliquota sulla imposta sulla società; infatti bisogna tener presente che il disegno di legge governativo si riferisce anche all'imposta sulla società.

Vorrei, consentitemi di farlo con una certa ironia, aprire un'altra parentesi per fare un richiamo all'articolo 47 della Costituzione, il quale, fra l'altro, afferma che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario dei grandi complessi produttivi del Paese. Mi pare che questo disegno di legge, che viene presentato come l'espressione di socialità, di apertura sociale, davvero non favorisca l'accesso del risparmio popolare allo investimento azionario nei grandi complessi. Semmai tende a renderlo più difficile!

Ma lasciamo da parte le questioni costituzionali, che potrebbero apparire del tutto formali. Vorrei ancora richiamarmi agli scopi della legge regionale numero 10 del 12 aprile 1957, sollecitando il ricordo della discussione di essa (poichè non facevo allora parte dell'assemblea ho voluto rileggere gli atti del Consiglio). Possiamo affermare che gli scopi della legge 12 aprile 1956 vengono completamente frustrati dalla diversa aliquota per la imposta sulla società e dal disinteresse che il piccolo risparmiatore avrà, se dovesse essere approvato l'articolo 10, verso gli investimenti in società costituite con azioni anonime. E' forse proprio questo —

lo affermo tenendo conto delle dichiarazioni del Ministro al bilancio non appena il Governo esprime l'intenzione di presentare un disegno di legge istitutivo della cedolare e di quanto si legge nella relazione presentata dal Ministro alle finanze Trabucchi —, è forse proprio questo lo scopo del disegno di legge: rendere inutile, sostanzialmente inutile, ogni legge regionale sull'anonimato azionario. Come il Consiglio avrà rilevato, volutamente non ho dichiarato se sia più rispondente alle esigenze economico-sociali l'azionariato anonimo o la nominatività dei titoli. Se il Governo intende rendere effettiva la nominatività dei titoli, non è necessaria la introduzione di questa norma di carattere fiscale perchè basta, a mio avviso personale, la introduzione di opportune norme di controllo e, in particolare, della norma secondo la quale non possono essere distribuiti utili se non quando l'azionista risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci. Oggi si evade sostanzialmente dal controllo fiscale anche perchè gli utili possono essere riscossi attraverso la cedola, senza che il nome del socio risulti nel libro delle società.

Non ho, di proposito, parlato della nominatività dei titoli e dell'anonimato azionario, perchè ho voluto limitare la nostra discussione, il nostro dibattito ad argomenti di interesse locale, regionale. Sono disposto a farlo nella replica se, attraverso gli altri interventi, questo diventerà l'argomento fondamentale della discussione. Ritengo si debba prendere atto che, in un regime di nominatività dei titoli azionari, l'anonimato limitato a poche zone del territorio ha portato certamente dei benefici e che pertanto si debba riconoscere che tali benefici debbano essere difesi. E direi che sono benefici anche morali e giusti perchè, al di sopra delle cause che li producono, si pongono gli effetti cui sono destinati e cioè, per la Sardegna, la modificazione delle sue strutture economiche. Voglio dire di più, per dimostrare quali sono le ragioni che debbono imporre a tutti una linea di difesa della legge regionale del 12 aprile del 1957, di questo strumento per lo sviluppo dell'Isola. Se le norme del disegno di legge dovessero essere dettate allorquando le condizioni dell'Isola, sul piano economico, fossero di-

verse dalle attuali, fossero cioè di rigoglioso sviluppo, anche i sostenitori ad oltranza dell'anonimato azionario potrebbero e dovrebbero superare le questioni di principio, giuridiche e politiche e, quanto meno, accettare la norma di cui all'articolo 10 del disegno di legge. Ma oggi sarebbe grave responsabilità dei sostenitori ad oltranza della nominatività dei titoli superare le questioni di principio e, rifiutandosi di aderire alla realtà rappresentata dalla fioritura delle iniziative industriali anonime, non chiedere l'esenzione della imposta cedolare di acconto per le azioni anonime.

La tempestività della iniziativa di noi consiglieri del Movimento Sociale Italiano che, come ho detto, abbiamo presentato questa mozione prima che il Governo presentasse il più volte citato disegno di legge al Senato della Repubblica (do atto, con serenità, anche della tempestività della Giunta regionale), lascia adito a qualche speranza; perlomeno alla speranza di non essere battuti nel tempo. Noi speriamo che i sardisti, ad esempio, che si sono battuti per la legge sull'anonimato azionario quando fu presentata al Consiglio regionale nel 1957, e che vantano amicizie di rilievo nel Governo attuale, che vantano soprattutto l'amicizia del Ministro al bilancio e alla programmazione economica, possano anch'essi muoversi in questa direzione; speriamo che i democristiani di sinistra, della prima e dell'ultima ora, senza offesa per nessuno, possano andare dal Ministro alle finanze, loro amico di corrente, e far valere anch'essi le ragioni che, a nostro avviso, impongono una iniziativa in questo senso.

Ma crediamo che maggior forza all'azione della Giunta e all'azione dei singoli possa venire soltanto da una decisione del Consiglio che contenga un impegno politico all'azione della Giunta fino alla richiesta di sospensione della legge, ove venisse approvata. Ciò la Giunta dovrebbe fare, a nostro avviso, a termini dello articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna, il cui contenuto è testualmente questo: «La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulta manifestamente dannoso all'Isola, può

chiedere la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedere, ove occorre, a norma dell'articolo 77 della Costituzione».

Ci pare di non chiedere molto, e ci pare anche che il richiamo a questa disposizione sia quanto mai opportuno fin d'ora perchè, in realtà, se dovesse essere approvato l'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo al Senato della Repubblica, e la Regione dovesse chiederne la sospensiva, ove il Governo intendesse accedere alla richiesta della Regione altro non dovrebbe fare che riproporre la questione al Parlamento dopo aver emanato un decreto legge di sospensione. Se la Giunta, fin da questo momento, dichiarasse di voler fare uso di tale norma, che è dettata per il caso in cui gli interventi tempestivi non siano valse, ciò servirebbe per indicare al Governo la necessità di presentare al Senato emendamenti al disegno di legge per eliminare quella parte di esso che nuoce alla Regione. Ma soprattutto ci sembra necessario che fin d'ora il Governo sappia che la Giunta regionale è impegnata dal Consiglio (e noi auspiciamo che su questa esigenza le nostre richieste si incontrino con la volontà della Giunta regionale) a far valere di fronte alla Corte Costituzionale la violazione dei precetti costituzionali che l'approvazione del disegno di legge governativo e in particolare del suo articolo 10 comporta.

Posso, così, terminare, auspicando che la conclusione della discussione faccia proprie le ragioni da noi esposte e riaffermi le notevoli e numerose violazioni di ordine costituzionale che il disegno di legge pone in essere, violazioni che vanno dalla differenziazione nella aliquota dei tributi in presenza di uguale reddito, alla sostanziale difficoltà di accesso del risparmio popolare all'investimento azionario nelle aziende maggiori, all'iter del disegno di legge.

Voglio soprattutto auspicare che, superando, i singoli consiglieri e i Gruppi, le esigenze e gli interessi, umanamente giustificabili, di difesa della propria parte e delle tesi che questa sostiene in Parlamento, il Consiglio voglia curare con particolare sollecitudine gli interessi obiettivi e meritevoli di tutela, cioè l'interesse

allo sviluppo economico dell'Isola, l'interesse all'accesso del piccolo risparmio alle iniziative economiche sarde, riguardando i quali, noi, consiglieri del Movimento Sociale Italiano, abbiamo voluto muovere il Consiglio a decidere su questa materia. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione sollevata dalla mozione dei colleghi Pazzaglia, Lonzu, Baggedda e Pinna mi pare meritevole di un attento esame. Io sono convinto che valga la pena di dedicare attenzione e interesse all'argomento, anche se, come d'altra parte chi allora sedeva in quest'aula potrà ricordare e come risulta dagli atti, io non sia pienamente convinto della grande utilità della nostra legge regionale sull'azionariato al portatore. Però, la legge dell'aprile del 1957 esiste ed è in vigore.

A me pare che l'interesse nasca, sul piano giuridico, dal fatto che il Governo, nel predisporre il disegno di legge, abbia ignorato questo vincolo, questo limite giuridico. E noi, che abbiamo il dovere di tutelare la manifestazione di volontà consacrata in legge dall'organo regionale, dobbiamo ottenere che dell'esistenza del nostro limite di legge venga tenuta considerazione nella norma nazionale che disciplina la materia e che, di fatto, non soltanto riconferma il principio della nominatività dei titoli, ma pone dei limiti di natura fiscale tali da rendere ancora più valida la imposizione della nominatività.

L'aver affacciato preliminarmente il contrasto tra la legislazione regionale e la legislazione statale — per lo meno la legislazione statale *in fieri*, quale è quella di quel disegno di legge —, non significa da parte mia, e nemmeno da parte di altri che sostengono tesi simili, voler sotto motivi speciosi, quali quelli del contrasto di interessi di competenza legislativa, dare una mano sul campo fiscale per sollevare dal peso del dovuto pagamento delle imposte chi da questo peso non dev'essere sollevato. Tecnicamente è possibile da un lato salvare l'esistenza dei ti-

toli al portatore in Sardegna e nelle altre regioni dove i titoli al portatore possono essere emessi, e dall'altro salvare anche il pagamento di una imposta cedolare, perchè la questione nasce dal fatto che si vuol far valere come acconto sulle imposte complementari future quel che si dovrà pagare sotto forma di acconto cedolare.

La lamentela sollevata dalla mozione Pazzaglia deriva dal fatto che nel testo del disegno di legge è prevista soltanto la istituzione dell'eventuale pagamento in più delle imposte da parte di coloro che hanno pagato in acconto su cedole di titoli iscritti nello schedario dei titoli azionari. E il punto è proprio qua. Io credo che il legislatore possa benissimo ovviare a questo difetto. Dal regime giuridico italiano il pagamento di imposta in nome e per conto di terzi è ignorato, ossia ognuno è debitore della sua imposta e deve pagare la sua imposta. Però, io e chiunque abbia un po' di esperienza in materia di imposta sul reddito agrario o sugli stabili, sulla proprietà edilizia, sa benissimo che per il mancato trasferimento sulla carta della proprietà spesso le imposte le paga A per conto di B. Poi ci si può rivalere in via privata, d'accordo, però di fatto il pagamento dell'imposta per conto di terzi avviene, soprattutto nel caso di immobili, quando il fisco, per altra via, ad esempio dalla denuncia della complementare, sa che un certo edificio è del cittadino A, e però, poichè in catasto risulta ancora del cittadino B, fa pagare l'imposta a quest'ultimo. Il cittadino B, in questo caso, purtroppo, deve pagare; poi ha possibilità di rivalsa nei confronti del cittadino A. Il fisco, pur essendo in condizioni di sapere, pretende il pagamento non dovuto, fidando nella considerazione che poi chi ha pagato indebitamente ha modo di rifarsi. (*Interruzioni*). Dicevo che, nonostante in Italia non sia prevista la figura del pagamento delle imposte per conto di terzi, di fatto il fisco sa benissimo che c'è spesso chi paga le imposte per conto altrui. Niente di nuovo sotto il sole, dunque, nell'ipotesi del pagamento in acconto dell'imposta cedolare di qualcuno che poi si presenta con una pezza giustificativa, senza che questa pezza giustificativa

IV LEGISLATURA

XCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1962

abbia la consacrazione ufficiale dello schedario dei titoli azionari.

Per scendere sul terreno concreto, dirò che basterebbe o la esibizione materiale del titolo o la esibizione della dichiarazione di una banca dove il titolo sia depositato o in custodia o in garanzia...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Ma allora l'anonimato non vale per niente!

DE MAGISTRIS (D.C.). No, non è così; ma il fisco ha modo di sapere a chi appartiene un determinato reddito, anche indipendentemente dalle dichiarazioni. E, d'altra parte, come può, chi deve pagare l'acconto cedolare, pretendere il rimborso del pagato in più se non dimostra che il titolo è suo o, perlomeno, è in suo possesso? Interessa soltanto...

PAZZAGLIA (M.S.I.). E' una tesi sostanzialmente abrogativa dell'anonimato, questa.

DE MAGISTRIS (D.C.). E' di fatto abrogativa per coloro i quali chiedono il rimborso. Non si può ottenere un rimborso senza dimostrare di averne diritto.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non è così.

DE MAGISTRIS (D.C.). Questa è la mia tesi...

PAZZAGLIA (M.S.I.)... errata.

DE MAGISTRIS (D.C.). Io sono davvero favorevole acchè, nella legislazione sull'imposta cedolare di acconto, sia prevista una norma che consenta la presentazione degli *chèques* staccati con il pagamento dell'imposta cedolare, per la restituzione della imposta eventualmente pagata in più, oppure che consenta la presentazione degli *chèques* per detrarli dal conto, qualora uno denunci due volte per esigenze della scalarità dell'imposta e perchè gli risulta conveniente... (*interruzioni*).

PRESIDENTE. La conversazione a tre o quattro può essere interessantissima, ma non è permessa dal Regolamento del Consiglio. Ono-

revole De Magistris, per cortesia, prosegue senza raccogliere le interruzioni.

DE MAGISTRIS (D.C.). Per me, è un punto fondamentale che la deroga derivante da una tutela delle nostre competenze, da una tutela del diritto di veder rispettata la volontà di un organo legislativo che ha legittimamente manifestato la sua volontà in materia, non intende assolutamente avere come effetto pratico l'evasione fiscale. Mi rendo perfettamente conto, però, delle ingiustizie che si vengono a creare nei confronti dei possessori di titoli azionari al portatore emessi in Sardegna, rispetto ad altri cittadini italiani. Questi possessori, se pagano la cedolare in misura eccessiva, a differenza di altri cittadini in analoga posizione, non possono pretendere la restituzione, nè possono pretendere di vedere scalato dal totale della imposta l'anticipo dato con la cedolare. Questa è una ingiustizia che assolutamente, a prescindere dal fatto che avvenga in conseguenza di una legge regionale, per il diritto fondamentale dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, per quanto ci è possibile, dobbiamo impedire.

Io mi rendo perfettamente conto, però, che in pratica, quando si va a legiferare in materia, si rischia, con tutte le buone intenzioni di questo mondo, di favorire chi intende pagare meno di quanto imponga la sua capacità contributiva. Argomenti che non hanno alcuna elaborazione tecnica tributaria e son dettati da comune buon senso possono essere presi in considerazione per avanzare proposte sulla base di quel che ho detto. Lo ripeto affinché possa essere più chiaro: c'è da ottenere che l'acconto di imposta pagato venga fatto valere. Occorre dimostrare che questo acconto è stato pagato da una persona fisica o da una persona giuridica. Ora, l'unico modo che questa persona ha di dimostrare di essere proprietaria o in possesso legittimo di titoli è la esibizione dei titoli stessi. Però chi i titoli non ha in suo possesso questo non può fare; in questo caso potrebbe valere la dichiarazione di una banca dove i titoli giacciono per una delle tante operazioni di deposito. Ciò è possibile soprattutto per i titoli in garanzia. Così, la presentazione

della dichiarazione che le cedole rispondono a titoli dovrebbe consentire al fisco di rimborsare.

C'è però la possibilità di una distribuzione, di uno spezzettamento dei titoli per abbassare il livello dell'aliquota e consentire addirittura il rimborso d'imposta laddove, invece, si dovrebbe ancora superare l'ammontare pagato in acconto. Io credo, tuttavia, che questa difficoltà venga meno quando si pensi che l'unica maniera di dimostrare la proprietà dei titoli è la loro esibizione materiale. Si tratta, infatti, di titoli al portatore, che si trasmettono nella proprietà annualmente, e credo che nessuno possa graziosamente affidare i titoli se non al figlio minore sotto tutela. E credo che una presunzione di diritto avverso la titolarità dei titoli, soprattutto per i minori, si possa ammettere. Ciò in astratto può essere lesivo di bei principii, ma in concreto serve per evitare troppo facili trucchi. Si può anche in legge sancire una presunzione di diritto, per la quale non può pretendere il rimborso chi non dimostra di essere iscritto nei ruoli della complementare da almeno due anni, altrimenti si potrebbe verificare il frazionamento artificioso di titoli fra nullatenenti. Il direttore responsabile di giornale, un secolo fa, era un poveraccio abbonato alla galleria: andava bellamente in prigione al posto del direttore effettivo. Trucchetti di questo genere, la nostra società ne ha inventati troppi ed ha anche dato gli insegnamenti sufficienti per poterli smascherare. Io ripeto ancora che la esibizione materiale del possesso dei titoli è un freno sufficiente ai passaggi fraudolenti, perchè con il passaggio manuale dei titoli passa anche la proprietà, o si rischia di perderla. Ammenochè il proprietario vero non vada con le pistole all'ufficio tributario per accompagnare chi esibisce i suoi titoli.

Detto questo, mi pare che la mozione Pazzaglia, nella sostanza, vada accolta, sì che la Giunta continui sul piano politico, come ha già iniziato, a pretendere che nella legge nazionale sia prevista l'ipotesi relativa ai titoli al portatore con tutte le cautele necessarie perchè il fisco possa percepire anche dai proprietari di questi titoli quanto di imposte essi debbono pagare. Si può salvare, in pratica, il principio

dell'obbligo di pagare l'imposta nella misura dovuta ed anche l'anonimità dei nostri titoli azionari...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Io sono d'accordo su questo: i proprietari di titoli al portatore debbono pagare la complementare.

DE MAGISTRIS (D.C.). Debbono pagare la cedolare, però...

ZUCCA (P.S.I.). Si sfugge alla complementare.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'interruzione del collega Zucca ha il suo valore, però gli uffici tributari, gli uffici delle imposte dirette hanno appunto il compito di trovare i contribuenti che debbono pagare. Oltretutto, la Sardegna — qui si pone anche una questione di responsabilità politica della Giunta regionale — non può diventare la repubblica di Andorra o la zona internazionale di Tangeri, dove si creano le società fittizie per sfuggire al fisco degli Stati di mezzo mondo. I titoli azionari anonimi in Sardegna possono essere emessi soltanto per stabilimenti industriali o per navi messe in armamento di esercizio in Sardegna. Le società di comodo per le evasioni fiscali la legge non le prevede. Non possiamo onestamente nemmeno pensare che la Giunta immagini di prestarsi a simili giochetti. D'altra parte, anche il Consiglio dimostrerebbe...

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Sardegna diventerebbe una sorta di Principato di Monaco.

DE MAGISTRIS (D.C.). Può sfuggire soltanto il portatore di titoli per un ammontare superiore ai 38 milioni. Il Ministero delle finanze, per pigrizia, non ha voluto mettere in azione tutti gli strumenti di accertamento di cui dispone. Lo schedario dei titoli al portatore in Italia è stato inventato per diminuire il lavoro degli uffici fiscali; in numerosi Stati del mondo i titoli al portatore esistono, e il fisco riesce a far pagare, e in misura di molto mag-